

CRISI D'IMPRESA

La nuova composizione negoziata della crisi: quali differenze rispetto alle previsioni del Codice della crisi?

di Massimo Buongiorno

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **Codice della Crisi** e dell'Insolvenza delle Imprese venne pubblicato in Gazzetta Ufficiale solamente il **14 febbraio 2019**, ma da allora sembra trascorso un secolo, e non solamente per la pandemia, ma **soprattutto per i numerosi interventi** che il legislatore ha apportato al Codice **prima che entrassero in vigore la maggior parte** dei suoi istituti (senza pretesa di esaustività: **modifica di limiti e momento della nomina per il revisore**, ripetute **dilazioni del momento di entrata in vigore**, **revisione dell'intero codice** con il **D.Lgs. 147/2020** e **anticipazione dell'articolo 48 Codice della crisi** che consente **al tribunale di omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti ed un concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali**).

Importanti **cambiamenti sono ora introdotti dal D.L. 118/2021** che, oltre a **ritardare ulteriormente l'entrata in vigore del Codice della Crisi al 16 maggio 2022** e delle **misure di allerta al 31 dicembre 2023**, prevede un **nuovo strumento di gestione della crisi** non previsto dal Codice della Crisi: la **composizione negoziata**.

Limitando l'analisi alla sola **modalità di accesso alla composizione negoziata della crisi**, l'**articolo 2 D.L. 118/2021** prevede che vi possa **accedere volontariamente l'imprenditore commerciale** ed anche quello **agricolo** (possibilità non concessa dal Codice) il quale **richiede alla Ccia competente la nomina di un esperto indipendente che si attiverà per agevolare gli accordi con i creditori**.

Il citato **articolo 2**, al primo comma, limita l'accesso a questo strumento ai casi nei quali **"risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa"**.

La **verifica** di tale ragionevolezza dovrà avvenire **sulla base delle informazioni contenute in una nuova piattaforma telematica nazionale gestita dalle Ccia**.

In termini generali la **piattaforma** conterrà “**indicazioni operative** per la redazione del piano di risanamento e un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati” ([articolo 3, comma 1, D.L. 118/2021](#)).

Si attende entro il prossimo **25 settembre** il decreto del Ministero della Giustizia che definirà nel dettaglio il contenuto della **piattaforma**.

L'esperto sarà scelto all'interno di un **elenco tenuto presso ciascuna Ccia** nel quale possono essere inseriti gli iscritti **da almeno cinque anni**:

1. **all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**;
2. all'albo degli **avvocati** che documentano di **aver maturato precedenti esperienze** nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
3. all'albo dei **consulenti del lavoro** che documentano di aver **concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati**.

Rimane infine la possibilità di inserire quei professionisti **non iscritti ad albo** ma che documentino **precedenti esperienze** nella gestione della crisi, avendo svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

L'accesso all'elenco è comunque subordinato allo svolgimento della formazione che sarà **definita dal suddetto decreto**.

Il legislatore, anche tenendo conto delle indicazioni contenute nella **Direttiva UE 1023/2019 Insolvency**, ha quindi **ritenuto di superare molte delle previsioni** contenute nel Titolo II della Parte Prima del Codice della Crisi ed **inerenti le misure di allerta**.

Vengono meno le segnalazioni all'organo amministrativo prima, e all'Ocri poi, che costituivano l'ossatura dei meccanismi di allerta esterna e sono **sostituite dalla sola segnalazione da parte dell'organo di controllo agli amministratori della società, che è dovuta quando sussistono i presupposti per l'accesso alla composizione negoziata**.

Contestualmente alla segnalazione, **l'organo di controllo fissa un termine di 30 giorni perché l'organo amministrativo riferisca sulle iniziative prese**. La **tempestiva segnalazione limita la responsabilità** dell'organo di controllo.

La nuova disciplina non prevede alcun ruolo per gli Ocri, centrali nel Codice, ed ugualmente **non si fa cenno all'Albo degli esperti** che viene **sostituito da un elenco con requisiti diversi di accesso** (ad esempio accesso automatico per commercialisti e limitato per avvocati e consulenti del lavoro o per chi si è già occupato di crisi di impresa).

Viene poi introdotta **una nuova piattaforma che pare voler superare le indicazioni contenute nell'articolo 13 del Codice della Crisi** (e quindi anche del documento del Cndcec dell'ottobre 2019) **in merito all'accertamento della sussistenza della crisi.**

Rimangono inalterate nella composizione negoziata molte delle caratteristiche della composizione assistita di cui agli **articoli 19 e ss. Codice della Crisi**, quali **l'accesso volontario da parte dell'imprenditore, la durata non superiore a sei mesi, la previsione di misure protettive del patrimonio e di premialità per l'imprenditore che vi accede in modo tempestivo, la sospensione degli obblighi previsti dagli [articoli 2446 e 2447 cod. civ.](#)**

È assodato il carattere non temporaneo della nuova disciplina che prevede infatti l'istituzione di elenchi e piattaforme che non avrebbero senso per il solo periodo di transizione fino all'entrata in vigore del Codice. In particolare, **i meccanismi di allerta paiono destinati a non entrare mai in vigore per come sono previsti dal Codice della crisi.**

Qualsiasi giudizio sulla nuova disciplina è oggi prematuro e da rinviare a quando disporremo del decreto del Ministero della Giustizia; si rileva solamente che **il compito dell'esperto, inteso come organo singolo e non collegiale** (al contrario di quando previsto dal Codice della crisi), **di concludere accordi in soli sei mesi non pare di agevole attuazione.**